Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 ottobre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1955, n. 892.

Revoca di dichiarazione di zone di endemia malarica per Comuni della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;

Visti i regi decreti 25 agosto 1902, n. 397, col quale venivano, tra le altre, dichiarate zone malariche, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Castelgandolfo, Colonna, Montecelio (ora denominato Guidonia Montecelio), Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone e Tivoli; 22 febbraio 1903, n. 79, col quale venivano, tra le altre, dichiarate zone malariche, in tutto o in parte, i territori dei comuni di: Bracciano, Manziana e Trevigliano Romano; 25 giugno 1903, n. 298, col quale veniva, tra le altre dichiarata zona malarica il comune di Segni; 18 febbraio 1904, n. 86, col quale veniva dichiarata, fra le l'altre, zona malarica la restante parte del territorio del comune di Tivoli, non compresa nella dichiarazione di cui al regio decreto 25 agosto 1902, n. 397; 22 agosto 1904, n. 486, col quale venivano, fra le altre, dichiarate zone malariche, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Nemi e Rocca Santo Stefano;

Vista la proposta di revoca totale della dichiarazione di zona malarica per i comuni di Bracciano, Castelgandolfo, Colonna, Guidonia Montecelio, Manziana, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca Santo Stefano, Segni, Tivoli e Trevigliano Romano avanzata dal Prefetto della provincia di Roma, previo parere favorevole motivato del Consiglio provinciale di sanità;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le dichiarazioni di zona di endemia malarica relativa ai comuni, nelle attuali circoscrizioni territoriali di: Castelgandolfo, Colonna, Montecelio (ora denominato Guidonia Montecelio), Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone e parte del territorio del comune di Tivoli, pronunciate con regio decreto 25 agosto 1902, n. 397; Bracciano, Manziana e Trevigliano Romano, pronunciate col regio decreto 22 febbraio 1903, n. 79; Segni, pronunciata col regio decreto 25 giugno 1903, n. 298; rimanente parte del territorio del comune di Tivoli, pronunciata con regio decreto 18 febbraio 1904, n. 86; Nemi e Rocca Santo Stefano, pronunciate con regio decreto 22 agosto 1904, n. 436, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 27. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 893.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara ad acquistare un'ulteriore porzione di terreno edificatorio per l'ampliamento della sala di contrattazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7 aprile 1955, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara ha stabilito di acquistare un'ulteriore porzione di terreno edificatorio per l'ampliamento della sala di contrattazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara è autorizzata ad acquistare dai signori Marino Iside, Marco, Rocco, Giuseppina e Nelda fu Galileo, mq. 275 circa di suolo edificatorio, sito in Pescara, per l'ampliamento della sala di contrattazioni, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 19 del 7 aprile 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 35. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 894.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo, ad accettare la donazione da parte del comune di Seriate di un appezzamento di terreno per la costruzione di una scuola per la preparazione di maestranze edili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 15 in data 24 gennaio 1955, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ha stabilito di accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta in suo favore dal comune di Seriate, per la costruzione di una scuola per la preparazione di maestranze edili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta.

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal comune di Seriate, di un appezzamento di terreno, sito in Seriate, della superficie di are 40,00, alle condizioni previste dalla deliberazione n. 15 del 24 gennaio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 36. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 895.

Autorizzazione all'acquisto, in comunione, di un fabbricato di proprietà del comune di Chioggia da parte dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e della Associazione nazionale combattenti e reduci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 22 dicembre 1953, con la quale l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e l'Associazione nazionale combattenti e reduci hanno chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 del Codice civile, ad acquistare in comunione dal comune di Chioggia il fabbricato distinto in quella via Cesare Battisti col numero civico 280, allo scopo di collocarvi le rispettive sedi sociali del luogo;

Visti gli atti prodotti a corredo della domanda;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta.

L'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e l'Associazione nazionale combattenti e reduci sono autorizzate ad acquistare in comunione, dal comune di Chioggia, il fabbricato distinto col numero civico 280 in quella via Cesare Battisti, allo scopo di collocarvi le rispettive sedi sociali del luogo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 26. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 896.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785, con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758; 25 agosto 1953, n. 857, 25 agosto 1953, n. 992; 14 settembre 1954, n. 1198 e 11 aprile 1955, n. 621;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 8. — Agli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, i cui esami devono essere preceduti da quello di « istituzioni di diritto privato », sono aggiunti i seguenti: « diritto industriale » e « diritto agrario ».

All'art. 11 relativo alla propedeuticità tra gli esami del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quanto appresso:

3) l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto del lavoro.

Art. 13. — All'ultimo comma è aggiunto quanto appresso:

« Il candidato alla laurea in giurisprudenza, per essere ammesso a sostenere l'esame, deve presentare quale argomento di una delle due tesine, un tema di diritto pubblico oppure di diritto privato a seconda che la dissertazione scritta riguardi rispettivamente il diritto privato ovvero il diritto pubblico.

Ai fini della determinazione dell'argomento della tesina di cui al comma precedente, s'intendono materie di diritto pubblico le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto penale, diritto processuale civile e procedura penale, diritto ecclesiastico. Si intendono materie di diritto privato il diritto civile ed il diritto commerciale.

Qualora la dissertazione scritta rifletta argomento di una qualunque altra materia tra quelle indicate nell'ordinamento degli studi, il candidato alla laurea è tenuto a presentare una tesina in diritto privato ed una in diritto pubblico da determinarsi ai sensi del comma precedente ».

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

10) Avicoltura e coniglicoltura (semestrale);
11) Bachicoltura e apicoltura (semestrale);
12) Frutticoltura industriale (semestrale).

Art. 89. — All'elenco delle scuole di specializzazione e di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la « scuola di specializzazione in igiene ».

Dopo l'art. 116 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene.

Scuola di specializzazione in igiene

Art. 117. — La scuola fa parte integrante dell'Istituto d'igiene dell'Università di Bari e dispone della biblioteca, dei laboratori e del materiale didattico dell'Istituto stesso.

Art. 118. — La scuola è posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del direttore dell'Istituto di igiene.

Art. 119. — Il corso della scuola ha la durata di due anni. Esso comprenderà lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche e sarà integrato da visite ad istituzioni e ad impianti d'interesse igienico-sanitario.

Verranno, inoltre, tenute conferenze su argomenti di particolare interesse igienico.

Art. 120. — La frequenza, sia alle lezioni che alle esercitazioni, è obbligatoria.

Art. 121. — Alla scuola si possono iscrivere i laureati in medicina e chirurgia; non sono ammessi più di quindici iscritti per ciascun anno.

A nessun titolo sono ammesse abbreviazioni di corso.

Nel caso che il numero degli aspiranti alla iscrizione sia superiore ai quindici, si provvederà alla scelta, da parte della direzione, in base ai titoli di studio ed eventualmente ad esami.

Art. 122. — Il termine della presentazione delle domande di iscrizione alla scuola è stabilito inderogabilmente al 30 novembre di ogni anno.

Art. 123. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:

1) Igiene generale e speciale;
2) Microbiologia e immunologia applicata all'igiene;
3) Parassitologia;
4) Patologia e clinica delle malattie infettive e parassitarie;
5) Zoonosi. Ispezione delle carni da macello.

2° anno:

1) Igiene generale e speciale;
2) Fisica e chimica applicata all'igiene;
3) Chimica bromatologica;
4) Ingegneria sanitaria,
5) Legislazione sanitaria. Statistica e demografia.

Art. 124. — Alla fine di ciascun anno accademico i perfezionandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti all'ultimo corso, per accedere all'esame di diploma.

Art. 125. — Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento d'igiene concordato fra il diplomando ed il direttore della scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 126. — Le Commissioni degli esami di profitto sono costituite dal direttore della scuola, da un insegnante della scuola e da un professore della Facoltà.

Art. 127. — La Commissione dell'esame di diploma è costituita da sette membri, presieduta dal preside della Facoltà o da un professore da lui delegato. Di essa fanno parte il direttore della scuola e tre insegnanti della scuola. Gli altri membri sono scelti dal preside tra i professori e i liberi docenti dell'Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 29. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada di bonifica denominata Santa Cecilia, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 28 settembre 1954, n. 444, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica denominata Santa Cecilia, che dalla statale n. 18 va all'innesto con la strada litoranea;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 maggio 1955, n. 1066;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada di bonifica denominata Santa Cecilia, che dalla statale n. 18 va all'innesto con la strada litoranea, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1955
Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 154

(5271)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1951, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 194 e 9 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 78, con i quali rispettivamente i signori ingegnere Luigi Musio e avv. Aldo Palmas furono nominati vice presidente e presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa;

Considerato che tale nomina è venuta a scadere il 14 luglio 1955;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Dal 15 luglio 1955 e fino al 14 luglio 1959 l'avv. Aldo Palmas e l'ing. Luigi Musio sono confermati rispettivamente nella carica di presidente e vice presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1955
Registro n. 34 *Lavori pubblici, foglio n.* 25

(5437)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1955.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per la concessione di importazioni ed esportazioni temporanee;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 20 luglio 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già istituite o prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acciaio dolce e ferro in fili, nelle misure da m/m 2 a m/m 0,6, per essere ritrafilati e ridotti rispettivamente nelle misure da m/m 0,07 a m/m 0,55 (con validità fino al 27 settembre 1955).	Decreto Ministeriale 22 marzo 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1955).	28 settembre 1955	27 marzo 1956
2. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	11 agosto 1955	10 febbraio 1956
3. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 8 marzo 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1955).	12 agosto 1955	11 novembre 1955
4. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e per la fabbricazione di bottoni di galalite (con validità fino al 27 settembre 1955).	Decreto Ministeriale 23 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1955).	28 settembre 1955	27 marzo 1956
5. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	11 agosto 1955	10 febbraio 1956
6. Gamma picolina (prodotto chimico omologo della piridina), per la trasformazione in idrazide dell'acido isonicotinico (con validità fino al 13 settembre 1955).	Decreto Ministeriale 22 marzo 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1955).	14 settembre 1955	13 marzo 1956
7. Minerali di ferro, per la produzione di ghisa greggia (con validità fino al 5 settembre 1955).	Decreto Ministeriale 30 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1955).	6 settembre 1955	5 marzo 1956
8. Monete di argento fuori corso, per il recupero dell'argento in esse contenuto (con validità fino al 13 settembre 1955).	Decreto Ministeriale 22 marzo 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1955).	14 settembre 1955	13 marzo 1956
9. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	11 agosto 1955	10 febbraio 1956
10. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di indaco (con validità fino al 10 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	11 agosto 1955	10 febbraio 1956
11. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 8 marzo 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1955).	18 agosto 1955	17 febbraio 1956

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
12. Sughero naturale grezzo di spessore superiore ai m/m 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per lo imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 8 marzo 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1955).	28 agosto 1955	27 febbraio 1856
13. Tiourea tecnica, per essere impiegata nella fabbricazione di sulfamidici (solfotiaziolo, maleilsolfotiazolo, succinilsolfotiaziolo) (con validità fino al 10 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	11 agosto 1965	10 febbraio 1956
14. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 settembre 1955).	Decreto Ministeriale 5 aprile 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1955).	28 settembre 1955	27 marzo 1956
15. Vetri per occhiali antisolari, in segmenti, per essere sagomati e montati (con validità fino al 10 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	11 agosto 1955	10 febbraio 1956

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1955
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 193. — BENNATI

(5434)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1955.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 luglio 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già istituite con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 agosto 1955)	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	11 agosto 1955	10 febbraio 1956
2. Paglia artificiale in lamette, denominata « Visca Ratujal e Pontova », per la fabbricazione di cappelli e di tessuti per cappelli (con validità fino al 5 settembre 1955).	Decreto Ministeriale 30 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1955).	6 settembre 1955	5 marzo 1956

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1955
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 192. — BENNATI

(5435)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della strada provinciale Varese-Laveno, sita nell'ambito dei comuni di Comerio e Gavirate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 settembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle della strada provinciale Varese-Laveno, sita nell'ambito dei comuni di Comerio e Gavirate;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Comerio e Gavirate senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si scorge la visione del lago di Varese circondato dalle colline del Varesotto e, in lontananza, la visuale delle Alpi;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Comerio e Gavirate, compresa fra via Garibaldi del comune di Comerio e la Villa Baumann nel comune di Gavirate, confinante a nord con la provinciale Varese-Gavirate; ad ovest con l'abitato di Gavirate; ad est con l'abitato di Comerio, a sud con i mappali nn. 2018, 2089, 2820, 3086, 2090 (compresi) con la strada comunale da Gavirate a Voltone, coi mappali nn. 2107, 2105, 2104, 1364, 1365, 542, 1484, 1485, 230, 522, 1461, 385, 494, 466, 473, 499, 515 (compresi) e nn. 1350, 1301, 339, 1302, 913, 311, 307, 383, 382, 381, 380, 186 (esclusi) e con la strada detta dello Streccione, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Comerio e Gavirate provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 settembre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 2 dell'adunanza del 19 *luglio* 1953

2) STRADA PROVINCIALE VARESE-LAVENO

(*Omissis*).

5) Zona a valle della provinciale Varese-Gavirate nel tratto compreso tra la via Garibaldi del comune di Comerio e la Villa Baumann di Gavirate compresa.

La Commissione riconosciuto che la zona in questione riveste importante interesse in quanto offre dei punti di vista accessibili al pubblico, costituenti, anzi, uno dei tratti panoramici più belli della strada Varese-Laveno, di interesse turistico dal quale si scorge la visione del lago di Varese circondato dalle colline del Varesotto e, in lontananza, la visione delle Alpi;

Riconosciuta la necessità di tutelare la suddetta zona da indiscriminate costruzioni che deturperebbero la visuale panoramica sopra descritta;

Decide all'unanimità di porre il vincolo ai sensi della legge 1497 art. 1 n. 4 alla zona, della larghezza di circa m. 200, a valle della provinciale Varese-Gavirate, nel tratto compreso tra la via Garibaldi del comune di Comerio e la Villa Baumann di Gavirate inclusa, in quanto offre continui punti di vista accessibili al pubblico dal quale si scorgono visioni panoramiche di singolare bellezza.

La zona è delimitata dai seguenti confini:

a nord: dalla provinciale Varese-Gavirate;
a ovest: dall'abitato di Gavirate;
a est: dall'abitato di Comerio;
a sud: dalla linea segnata come da allegata planimetria.

(*Omissis*).

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona ad oriente della via Pusterla, sita nell'ambito del comune di Brescia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 ottobre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a oriente della via Pusterla, sita nell'ambito del comune di Brescia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi, all'albo del comune di Brescia, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con i suoi giardini e le aree verdi, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica particolarmente visibile dalla via Avogadro e dal Castello;

Decreta:

La zona di via Pusterla sita nel territorio del comune di Brescia, confinante a sud-ovest con via Boifava; a sud-est con via Oriani; a nord-est con la via Panoramica; ad ovest con via Pusterla, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 2 dell'adunanza del 2 ottobre 1954

(*Omissis*).

BRESCIA Proposta di vincolo della zona a oriente della parte in salita della via Pusterla.

Il presidente espone la necessità di estendere il vincolo, già apposto ad una zona limitrofa in seguito alla proposta della Commissione di cui al verbale del 15 giugno 1950, anche alla zona compresa tra via Pusterla e i Ronchi procedendo verso mattina.

Questa rappresenta il tratto di congiunzione tra la zona di viale Venezia già vincolata e la zona a oriente di via San Rocchino di cui il vincolo è all'oggetto del n. 1 dello ordine del giorno del presente verbale.

E' situata alle pendici occidentali dei Ronchi.

LA COMMISSIONE

Constatato che la zona suddetta costituisce con i suoi giardini e le aree verdi un importante assieme paesistico particolarmente visibile dalla via Avogadro e dal Castello;

Decide

all'unanimità il vincolo della zona, a oriente della via San Rocchino ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delimitata a sud-ovest da via Boifava, a sud-est da via Oriani, a est-nord dalla via Panoramica e a ovest dalla via Pusterla.

(*Omissis*).

(5445)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1955.

Modalità per il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto in modo virtuale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, concernente le tasse di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 143, che ratifica con modificazioni il predetto decreto legislativo;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, modificato in sede di ratifica legislativa, conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di consentire agli esercenti o concessionari di linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto in modo virtuale mediante apposita convenzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal prossimo anno solare 1956 le ditte esercenti o concessionarie di linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria che preferiscano corrispondere la tassa di bollo sui documenti di trasporto in modo virtuale, anzichè nei modi normali previsti del primo e dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, dovranno assolvere la tassa stabilita dall'art. 7 della tariffa allegato A al predetto decreto legislativo con la osservanza delle norme stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Le ditte che intendano corrispondere il tributo in modo virtuale debbono produrre entro il mese di novembre di ciascun anno, regolare istanza in carta bollata all'Intendenza di finanza della Provincia in cui le ditte stesse hanno la propria sede, la quale, tenuto conto delle garanzie che le ditte richiedenti possono offrire per la esatta tenuta delle contabilità e per la regolare corresponsione del tributo, decide a suo insindacabile giudizio, sull'accoglimento delle istanze.

Art. 3.

Le ditte alle quali viene concessa l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, dovranno stipulare con la Intendenza di finanza entro il 31 dicembre di ciascun anno, apposita convenzione, esente da imposta di bollo e di registro, nella quale, tenuto conto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173 e di quelle indicate negli articoli seguenti, verranno stabilite le norme che le ditte stesse dovranno osservare ai fini della contabilizzazione degli introiti da assoggettare al tributo.

Per le ditte che iniziano l'esercizio dei trasporti nel corso dell'anno l'istanza dovrà essere presentata prima dell'inizio del servizio e la convenzione dovrà essere stipulata entro un mese dalla attivazione del servizio.

In caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, delle linee indicate nella convenzione, le ditte dovranno presentare denunzia, in duplice esemplare, delle variazioni stesse al competente Ufficio del registro entro un mese dalla attivazione, modificazione o soppressione delle linee.

Art. 4.

Le ditte ammesse al pagamento della tassa in modo virtuale dovranno, per ciascuna linea automobilistica gestita, munire i fattorini, le agenzie ed i commissionari, di un apposito foglio di incasso o cedola di corsa, numerato progressivamente e preventivamente bollato col timbro a calendario dell'Ufficio del registro nella cui circoscrizione le ditte stesse hanno la propria sede, sul quale, oltre alla data del viaggio eseguito, dovranno essere annotati, il numero iniziale e terminale dei biglietti venduti, il relativo importo complessivo e le corse eseguite.

Le indicazioni relative alla linea, alla data, al numero del foglio d'incasso o cedola di corsa, al numero complessivo dei biglietti venduti ed al relativo importo dovranno essere riportate, non oltre il settimo giorno successivo alla data in cui la corsa è stata effettuata su un apposito registro, progressivamente numerato e da vidimarsi, prima dell'uso, in ogni foglio dal detto Ufficio del registro.

Qualora le vendite dei biglietti avvenga a mezzo di agenzie o di commissionari, la ditta dovrà tenere una contabilità distinta per i biglietti consegnati e per i biglietti venduti ed i dati indicati nel primo comma del presente articolo, risultanti dai relativi fogli d'incasso o rendiconti debitamente bollati ai sensi del citato primo comma, dovranno essere annotati a parte sul registro indicato nel comma secondo, di decade in decade entro i dieci giorni successivi alla scadenza di ciascuna decade.

Art. 5.

Potranno essere autorizzate al pagamento della tassa in modo virtuale sotto l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli precedenti anche le ditte che siano state autorizzate dal Ministero delle finanze ad usare macchine automatiche emettitrici di biglietti, purchè le macchine stesse compilino contemporaneamente la striscia matrice dei biglietti rilasciati con le indicazioni — anche se convenzionali — dei dati prescritti dal secondo comma dell'art. 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173.

In tal caso le ditte stesse dovranno annotare sugli appositi fogli incassi o cedole di corsa, numerati progressivamente e vidimati dal competente Ufficio del registro, oltre alla data ed al numero delle corse, il numero iniziale e terminale dei biglietti venduti, il relativo importo ed il numero distintivo della macchina emettitrice dei biglietti: inoltre a ciascun foglio incasso o cedola di corsa le ditte stesse dovranno allegare la striscia matrice dei biglietti rilasciati compilata dalla macchina automatica emettitrice di biglietti. Le indicazioni relative alla data, al numero del foglio di incasso o cedola di corsa, al numero complessivo dei biglietti venduti, al relativo importo ed al numero distintivo della macchina emettitrice dei biglietti, dovranno essere riportate sull'apposito registro previsto dal secondo comma del precedente art. 4.

Qualora le ditte stesse rilascino biglietti anche a mezzo di agenzie o di commissionari dovranno tenere per tali esazioni una contabilità distinta nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 6.

In luogo del registro indicato nell'art. 4 le Intendenze potranno consentire nella convenzione a ditte di particolare importanza di usare fogli mobili distinti per linee, numerati e vidimati ai sensi del secondo comma dell'art. 4, contenenti per ciascun giorno le indicazioni stabilite secondo i casi dal secondo comma dell'art. 4 predetto o dall'art. 5.

Art. 7.

Per quanto riguarda le tessere ed i biglietti di abbonamento in luogo delle indicazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le ditte dovranno riportare sullo stesso registro prescritto dai detti articoli in ordine progressivo di rilascio, il numero distintivo dei suddetti documenti sostitutivi del biglietto ordinario, nonchè la data di emissione ed il relativo importo.

Art. 8.

I fogli d'incasso o cedole di corsa ed il registro di cui agli articoli 4 e 5, le matrici dei biglietti emessi e le strisce matrici delle macchine automatiche emettitrici di biglietti dovranno essere conservati, a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, per anni tre.

Art. 9.

Entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare le ditte autorizzate ai sensi del presente decreto al pagamento della tassa in modo virtuale, dovranno produrre all'Ufficio del registro competente, in duplice esemplare, apposita denunzia riepilogativa degli incassi realizzati nel trimestre precedente, risultanti dal registro prescritto dall'art. 4 e versare entro lo stesso termine la tassa dovuta.

Art. 10.

Ove venga accertata a carico delle ditte ammesse a corrispondere il tributo in modo virtuale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e nel presente decreto, gli Uffici del registro dovranno darne immediata comunicazione alla competente Intendenza di finanza la quale, nei casi di gravi trasgressioni, disporrà la immediata revoca dell'autorizzazione al pagamento della tassa in modo virtuale indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal detto decreto legislativo.

Le ditte alle quali venga revocata l'autorizzazione al pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto in modo virtuale dovranno assolvere il tributo nei modi normali previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1955
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 138. — BENNATI

(5436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Renato Gianturco fu Giulio, nato a Potenza il 10 aprile 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Perugia.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(5449)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1955, registro n. 41, foglio n. 37, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo dott. Piccolo Ezio in data 29 aprile 1953, avverso la decisione del provveditore agli studi di Lecce in data 15 gennaio 1953, con la quale veniva negato all'interessato il completamento dell'orario di insegnamento e il conseguente trattamento di cattedra.

(5450)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Pescara, relativa alla sistemazione della zona interessata dalla costruzione della Chiesa dello Spirito Santo e adiacenze.

Con decreto Ministeriale 14 ottobre 1955, n. 2253, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Pescara, relativa alla sistemazione della zona interessata dalla costruzione della Chiesa dello Spirito Santo e adiacenze, vistata in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione della variante è stato assegnato lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 30 aprile 1957.

(5447)

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Benevento relativo alla sistemazione della zona D.

Con decreto Ministeriale 14 ottobre 1955, n. 2800, è stato approvato — con lo stralcio, le prescrizioni e le limitazioni di cui alle premesse del decreto medesimo — il progetto di variante al piano di ricostruzione di Benevento relativo alla sistemazione della zona *D*, vistato in una planimetria in scala 1 : 500.

Per l'esecuzione della citata variante resta fermo lo stesso termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(5448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	127982	525 —	Ospedale di Sant'Anna in Como, con usufrutto a favore di *Bonizzani* Antonietta fu Gaetano, nubile, dom. in Como.	Come contro, con usufrutto a favore di *Bonizzoni* Antonietta fu Gaetano, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	281927	3.850 —	Salvo *Angelina* di Giacomo, nubile, dom. in Porto Maurizio, vincolata per dote.	Salvo *Maria Angela Monica* di Giacomo, nubile, ecc., come contro.
Id.	205348	1.925 —	Cerchione *Berenice* fu Michele moglie di Mongiello Giovanni, dom. in Avellino, dotale.	Cerchione *Petrina Maria Berenice* fu Michele moglie di Mongiello Giovanni, ecc., come contro.
P. Ric. 5%	2854 Serie 16ª	2.000 —	Augusto Veturia fu Augusto moglie di Galeota *Armando* di Cesare, dom. in Napoli, vincolato per dote.	Augusto Veturia fu Augusto moglie di Galeota *Arnaldo* di Cesare, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	392062	700 —	D'Alessandro *Paolo* fu Pasquale, dom. a Laino Bruzio (Cosenza).	D'Alessandro *Pietro Paolo* fu Pasquale, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 ottobre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 18 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,79	624,78	624,80	624,74	624,80	624,79	624,80	624,80	624,78
$ Can.	627,25	627,25	626,50	626,75	626 —	626,70	627 —	626,75	627,25	627,50
Fr. Sv. lib.	145,77	145,79	145,77	145,77	145,74	145,79	145,78	145,77	145,77	145,77
Kr. D.	90,83	90,82	90,87	90,85	90,71	90,80	90,84	90,85	90,83	90,60
Kr. N.	87,80	87,76	87,85	87,785	87,81	87,80	87,80	87,78	87,80	87,75
Kr. Sv.	121,70	121,68	121,70	121,76	121,68	121,60	121,70	121,70	121,705	121,65
Fol.	165,60	165,57	165,53	165,62	165,58	165,55	165,60	165,62	165,60	165,55
Fr. B.	12,59	12,5825	12,59	12,592	12,585	12,56	12,585	12,59	12,59	12,56
Fr. Fr.	178,60	178,60	178,65	178,60	178,50	178,67	178,59	178,60	178,60	178,62
Fr. Sv. acc.	143,80	143,79	143,75	143,80	143,74	143,80	143,80	143,80	143,80	143,75
Lst.	1755,50	1754,50	1755,25	1756 —	1754,35	1754,40	1755,75	1756 —	1755 —	1755 —
Dm. occ.	149,78	149,78	149,78	149,79	149,70	149,65	149,75	149,79	149,78	149,75

Media dei titoli del 18 ottobre 1955

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	59,90
Id. 3,50 % 1902	59,75
Id. 5 % 1935	92,725
Redimibile 3,50 % 1934	80,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84 —
Id. 5 % 1936	93,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1955

Valuta	Cambio
1 dollaro USA.	624,795
1 dollaro Can.	626,875
1 Fr. Sv. lib.	145,775
1 Kr. Dan.	90,845
1 Kr. Norv.	87,792
1 Kr. Sv.	121,703
1 Fol.	165,61
1 Fr. bel.	12,588
100 Fr. Fr	178,595
1 Fr. Sv. acc.	143,80
1 Lst.	1755,875
1 Marco ger.	149,77

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo, con sede in Sant'Agata di Reggello, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 ottobre 1955, la Società cooperativa di consumo, con sede in Sant'Agata di Reggello, costituita con atto del notaio Ezio Dell'Imperatore in data 5 marzo 1945, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Giuliano Staderini.

(5421)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cafieri Carlo Hafner fu Giacomo, già esercente in Trieste.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 9-TS.

(5342)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Carlando Bruno di G. Battista, già esercente in Alessandria, via Dante n. 14.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 638-AL.

(5343)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Bealera del Molino », con sede nel comune di Paesana (Cuneo), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955, registro n. 17, foglio n. 44, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Bealera del Molino », con sede nel comune di Paesana (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Paganini Anselmo, presidente;

Genre Giuseppe fu Tommaso, vice presidente;

Allio Giovanni fu Michele, Barra Giacomo fu Antonio, Allio Bartolomeo fu Andrea, membri.

(5415)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a centotre posti di vice segretario (prima categoria - ruolo amministrativo - grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a centotre posti di vice segretario (prima categoria ruolo amministrativo grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titolo di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;
laurea in scienze economiche e commerciali;
laurea in scienze economiche e marittime;
laurea in scienze diplomatiche e consolari;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze sociali e politiche;
laurea in scienze sociali e sindacali;
laurea in scienze politiche e amministrative;
laurea in scienze coloniali.

I concorrenti non devono aver superato alla data di pubblicazione del presente bando il limite di età di 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi, per famiglie numerose, quelle costituite da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età. Per impiegati fuori ruolo si intendono i dipendenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 delle vigenti « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario ».

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno per qualsiasi motivo alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le complete generalità;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso alla cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale università o istituto superiore ed in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni d'indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'I.N.P.S., dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo;

b) diritto privato (civile e commerciale).

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo;

b) diritto privato (civile e commerciale);

c) economia politica;

d) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948, e n. 860/O/Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Pronvincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 100;

d) certificato di buona condotta morale e civile, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del

certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, da un medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, ovvero da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; la qualifica del medico dovrà risultare dal certificato.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, iscritti nei ruoli degli invalidi aspiranti al collocamento previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, che non siano iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente legalizzato, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e contenente la esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti dall'esame obiettivo, e l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro e in quale professione;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non è richiesta la legalizzazione per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del tribunale di Roma, dal segretario della procura della Repubblica di Roma nonchè per le copie autenticate da notaio esercente nei distretti notarili di Roma e Velletri.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o fuori ruolo presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

L'assunzione in servizio di prova avverrà dopo che, con visita medica, a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia dell'Istituto, i vincitori stessi saranno stati riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, salvo quanto è stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1952, n. 1176, per i mutilati e per gli invalidi di guerra ed equiparati; per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Il rapporto di impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria grado 8°, e cioè lo stipendio annuo di L. 282.744 oltre la relativa indennità di funzione e la 13ª mensilità, nonchè la indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per il personale civile dello Stato. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad esempio un vice segretario coniugato con due figli residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 63.973 di cui L. 30.562 per stipendio, assegno personale e indennità di funzione, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 2281 per contributo mensa e L. 5940 per premio di presenza — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 252 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 13.800 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale
Via M. Minghetti n. 22 ROMA

Il sottoscritto . . . . . di . . . .
(cognome e nome)
e di nato a il . . . . . domanda di essere ammesso a partecipare al concorso a 108 posti di vice segretario.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .; (1)

c) di non aver riportato condanne penali; (2)

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito il presso . . ;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: .

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . .

Luogo e data . . . .

Firma .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (3)

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(3) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(5397)

Concorso pubblico, per esami, a settantotto posti di alunno di ragioneria (2ª categoria - ruolo ragioneria - grado 9°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a settantotto posti di alunno di ragioneria (2ª categoria ruolo ragioneria grado 9°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titolo di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che risultino in possesso del diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria) rilasciato da un Istituto tecnico commerciale governativo o pareggiato, o di titolo di studio corrispondente secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti eventualmente in possesso di diploma di laurea potranno partecipare al concorso solo se comproveranno — nelle forme previste dal successivo art. 9 — di essere in possesso anche del citato diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria).

I concorrenti debbono avere, alla data di pubblicazione del presente bando, età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a quarantaquattro anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

Il limite di età di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i quarantacinque anni.

Gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età. Per impiegati fuori ruolo si intendono i dipendenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 delle vigenti « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario ».

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia
Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le complete generalità;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il trentacinquesimo anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale istituto tecnico commerciale ed in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'I.N.P.S., dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata (nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici governativi);

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale).

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata (nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici governativi);

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

c) elementi di diritto amministrativo;

d) legislazione sociale, con particolare riguardo alle assicurazioni sociali ed alle altre forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5.000 del 1° agosto 1948 e numero 860/0/Or. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti, dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 100;

d) certificato di buona condotta morale e civile, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se ancora

non ha compiuto il 21° anno di età — un certificato dal quale risulti che egli non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, ovvero da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; la qualifica del medico dovrà risultare dal certificato.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, iscritti nei ruoli degli invalidi aspiranti al collocamento previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, che non siano iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente legalizzato, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e contenente la esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti dall'esame obiettivo, e l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro e in quale professione;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non è richiesta la legalizzazione per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Procura della Repubblica di Roma, nonchè per le copie autenticate da notaio esercente nei distretti notarili di Roma e Velletri.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o fuori ruolo presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

L'assunzione in servizio di prova avverrà dopo che, con visita medica, a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia dell'Istituto, i vincitori stessi saranno stati riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, salvo quanto è stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1952, n. 1176, per i mutilati e per gli invalidi di guerra ed equiparati; per i vincitori in servizio presso l'Istituto, la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della duarata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 2ª categoria grado 9°, e cioè lo stipendio annuo di L. 243.144 oltre la relativa indennità di funzione e la 13ª mensilità nonchè la indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per il personale civile dello Stato. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad esempio un alunno di ragioneria coniugato con due figli, residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 58.593 di cui L. 25.662 per stipendio, assegno personale e indennità di funzione, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 2281 per contributo mensa e L. 5460 per premio di presenza — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 233 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 12.830 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale
Via M. Minghetti n. 22 ROMA

Il sottoscritto di , (cognome e nome) e di nato a il domanda di essere ammesso a partecipare al concorso a settantotto posti di alunno di ragioneria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ; (1)

c) di non aver riportato condanne penali; (2)

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria) conseguito il presso ;

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo

Luogo e data

Firma
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (3)

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(3) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(5398)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di alunno geometra e alunno disegnatore (seconda categoria - ruolo tecnico - grado 9°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di alunno geometra e alunno disegnatore (seconda categoria ruolo tecnico grado 9°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titolo di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordine scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori al 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto del 31 ottobre 1923, n. 2533, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo;

g) diploma di maturità artistica.

Non è ammessa la presentazione di titoli di studio diversi da quelli suindicati.

I concorrenti debbono avere, alla data di pubblicazione del presente bando, età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età. Per impiegati fuori ruolo si intendono i dipendenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 delle vigenti « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario ».

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia
Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le complete generalità;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale Istituto ed in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'I.N.P.S., dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le due prove scritte consisteranno rispettivamente:

a) nella progettazione di un edificio di importanza limitata, estesa eventualmente ad alcuni particolari esecutivi; il progetto comprenderà, oltre allo sviluppo grafico ed alla relazione illustrativa, il calcolo di un elemento strutturale semplice ed il computo metrico dell'opera;

b) nella stesura di una relazione di estimo civile o rurale comprendente un problema di topografia.

Le tre prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) costruzioni: calcoli di strutture semplici; modalità di esecuzione delle opere edilizie; organizzazione del cantiere edile. Topografia: triangolazioni, poligonali, piani quotati misurazione dei terreni tracciamento di strade ed edifici uso degli strumenti topografici;

b) impianti: principali tipi di impianti tecnologici nelle costruzioni civili ed ospitaliere e relative apparecchiature;

c) condotta degli appalti; contabilità dei lavori secondo le norme vigenti per i pubblici appalti. Estimo civile e rurale.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti prescritti dal successivo art. 8 comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 e n. 860/0/Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L 100;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti, dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 100;

d) certificato di buona condotta morale e civile, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se ancora non ha compiuto il 21° anno di età, un certificato dal quale risulti che egli non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, ovvero da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; la qualifica del medico dovrà risultare dal certificato.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all impiego al quale concorre.

I mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, iscritti nei ruoli degli invalidi aspiranti al collocamento previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, che non siano iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente legalizzato. comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e contenente la esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti dall'esame obiettivo, e l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro e in quale professione;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non è richiesta la legalizzazione per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Procura della Repubblica di Roma, nonchè per le copie autenticate da notaio esercente nei distretti notarili di Roma e Velletri.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o fuori ruolo presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

L'assunzione in servizio di prova avverrà dopo che, con visita medica, a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia dell'Istituto, i vincitori stessi saranno stati riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, salvo quanto è stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1952, n. 1176, per i mutilati e per gli invalidi di guerra ed equiparati; per i vincitori in servizio presso l'Istituto, la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di seconda categoria, grado 9°, e cioè lo stipendio annuo di L. 243.144 oltre la relativa indennità di funzione e la 13ª mensilità, nonchè la indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per il personale civile dello Stato. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad esempio: un alunno geometra o alunno disegnatore, coniugato con due figli, residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 58.593 di cui L. 25.662 per stipendio, assegno personale e indennità di funzione, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 2.281 per contributo mensa e L. 5.460 per premio di presenza, subordinatamente alle presenze nel mese, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 233 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 12.830 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale
Via M. Minghetti n. 22 - ROMA

Il sottoscritto di
(cognome e nome)
e di nato il
domanda di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a tre posti di alunno geometra e alunno disegnatore.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del diploma di conseguito il presso

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo

Luogo e data

Firma
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (3)

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(3) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(5399)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 15 maggio 1950, n. 12574, relativo ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20420.2/13379 del 9 gennaio 1952, numero 340.2.20/7654 del 20 febbraio 1953 e n. 340.2.20/13306 del 14 dicembre 1954, incaricata di giudicare il detto concorso con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 10 gennaio 1952, n. 20475.2/12776;

Visto l'art. 23 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al suindicato concorso:

1. Asaro dott. Vittorio di Gaspare punti 83,75
2. Carta dott. Giuseppe di Giovanni » 78 —
3. Iozza dott. Luigi di Giuseppe » 62,60
4. Vendra dott. Calogero di Luigi » 55,10

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta e in quello dei Comuni interessati al concorso di cui in premessa.

Caltanissetta, addì 10 ottobre 1955

Il prefetto CALANDRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 15 maggio 1950, n. 12574, relativo ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione costituita con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20420.2/13379 del 9 gennaio 1952, n. 340.2.20/7654 del 20 febbraio 1953 e n. 340.2.20/13306 del 14 dicembre 1954, incaricata di giudicare il detto concorso con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 10 gennaio 1952, n. 20475.2/12776;

Visto il decreto prefettizio di pari data n. 36753, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al suindicato concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze dei candidati e l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno concorso;

Decreta:

I sottonotati candidati ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1949 sono dichiarati vincitori del concorso stesso per i posti a fianco segnati:

1. Asaro dott. Vittorio di Gaspare, per la condotta medica di Caltanissetta;
2. Carta dott. Giuseppe di Giovanni, per la terza condotta medica di Gela;
3. Iozza dott. Luigi di Giuseppe, per la condotta medica di Sommatino;
4. Vendra dott. Calogero di Luigi, senza sede.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta e nei Comuni interessati al concorso di cui in premessa.

Caltanissetta, addì 10 ottobre 1955

Il prefetto: CALANDRA

(5454)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Richiamato il proprio precedente decreto n. 4875/San. in data 6 maggio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per l'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1952;

Richiamato altresì il proprio decreto n. 6760 Sanità in data 9 maggio 1955, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle sedi messe a concorso;

Ritenuto che per effetto delle rinuncie presentate dai candidati dichiarati vincitori si sono rese vacanti le rispettive condotte mediche che devono essere nuovamente assegnate ai candidati che seguono in graduatoria tenuto conto dell'ordine preferenziale elencato dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in epigrafe ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

Bergamaschi Piero: Candia Lomellina;
Quacci Galdino: Lardirago-Sant'Alessio con Vialone;
Rivelli Roberto: Torreberetti e Castellaro;
Canepari Carlo: Zerbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 11 ottobre 1955

Il prefetto: FLORES

(5455)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ascoli Piceno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 1956 del 19 dicembre 1949, modificato con decreto di pari numero datato 9 marzo 1950, con il quale fu bandito il concorso per il posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ascoli Piceno;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Ulpiani dott. Saturnino . . . punti 66,50
2. Fioravanti dott. Gioacchino . . . » 61,25

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Ascoli Piceno, addì 7 ottobre 1955

p. *Il prefetto*: Di Giacomo

(5385)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1951, n. 12333 Div. 3/San., con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Modena, al 30 novembre 1951;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni dalla stessa espletate;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Relandini Paolo . . . punti 54,2562
2. Canevazzi Remo . . . » 50,3501
3. Padovani Gian Luigi . . . » 49,8636
4. Bianchini Otello . . . » 49,8332
5. Caffagni Angelo . . . » 49,6180
6. Santorelli Giancarlo . . . » 48,6645
7. Manicardi Elio . . . » 48,3877
8. Sintini Augusto . . . » 48,3867
9. Bartolacelli Viterbo . . . » 48,1832
10. Rompianesi Giovanni . . . » 47,7816
11. Vandelli Giorgio . . . » 47,1803
12. Bersanetti Giuseppe . . . » 47,0217
13. Amico Salvatore . . . » 46,8125
14. Chiartelli Antonio . . . » 46,4207
15. Solieri Walter . . . » 46,3389
16. Danesi Alfiero . . . » 46,3313
17. Galli Giuseppe . . . » 46,2803
18. Busani Luciano . . . » 46,0045
19. Luppi Carlo . . . » 45,6268
20. Ferrari Franco . . . » 45,4609
21. Toni Enzo . . . » 45,4388
22. Gualandi Emitosco Baldo . . . » 45,4037
23. Faglioni Gualberto . . . » 45,2253
24. Montanari Adelmo . . . » 45,1724
25. Zelocchi Virgilio . . . » 45,1454
26. Romani Arrigo . . . » 45,1395
27. Calanchi Guido . . . » 45,1078
28. Manicardi Tito . . . » 45,0454
29. Simion Alberto . . . » 44,8508
30. Eugeni Ermenegildo . . . » 44,8009
31. Lolli Giovanni . . . punti 44,7238
32. Benatti Giorgio . . . » 44,5000
33. Pifferi Benito . . . » 44,4942
34. Berti Ceroni Alfredo . . . » 44,3886
35. Franceschini Giorgio . . . » 44,2201
36. Ricci Mario . . . » 43,7954
37. Pelagatti Cesarino . . . » 43,7659
38. Fontanini Fosco Giorgio . . . » 43,7585
39. Ponticelli Dionisio . . . » 43,5438
40. Gambini Pierino . . . » 43,4977
41. Campagnoli Ondino . . . » 43,0272
42. Lanciotti Costaldo . . . » 42,7363
43. Vitolo Enrico . . . » 42,6565
44. Bernabei Edmondo . . . » 41,9994
45. Jannuzzi Arturo . . . » 41,9858
46. Beccari Gian Luigi . . . » 41,9475
47. Maccaferri Antonio . . . » 41,9199
48. Malaguti Guglielmo . . . » 41,8630
49. Tagliazzucchi Alessandro (per anzianità) . . . » 41,5000
50. Ferrari Vetulio . . . » 41,5000
51. Bonazzoli Remo . . . » 41,4881
52. Rastelli Alfredo . . . » 41,1213
53. Salvioli Mariani Massimo . . . » 41,0681
54. Missere Gianluigi . . . » 41,0272
55. Graziano Mario . . . » 40,9516
56. Tonelli Sergio . . . » 40,0553
57. Giovannucci Antonio Piero . . . » 40,0000
58. Ribaldi Marcellino . . . » 37,9210
59. Selleri Giuseppe . . . » 37,6428
60. Lanzoni Romolo . . . » 37,5426
61. Gavioli Danilo . . . » 37,3609
62. Buttelli Mario . . . » 37,2957
63. Trebbi Gino . . . » 36,3340
64. Ghelfi Mino . . . » 36,1511
65. De Luca Francesco . . . » 35,0454

Copia del presente decreto sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 3 ottobre 1955

Il prefetto: Memmo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1951, n. 12333 Div. 3/San, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di posti di medico condotto vacanti, in provincia di Modena, al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale si è provveduto alla approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso anzidetto;

Viste le preferenze espresse, in domanda, in ordine alle sedi, dai concorrenti riusciti vincitori di condotta;

Rilevato che il dott. Vitolo Enrico, concorrente dichiarato idoneo, riveste la qualifica di invalido di guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Relandini Paolo: Spilamberto (1ª condotta);
2) Canevazzi Remo: Montese (2ª condotta);
3) Padovani Gian Luigi: Spilamberto (2ª condotta);
4) Bianchini Otello: Soliera (Limidi e Sozzigalli);
5) Caffagni Angelo: Campogalliano: (2ª condotta);
6) Santorelli Giancarlo: Concordia (2ª condotta);
7) Manicardi Elio: Montecreto;
8) Sintini Augusto: Montese (3ª condotta);
9) Bartolacelli Viterbo: Montefiorino (3ª condotta);
10) Vitolo Enrico (invalido di guerra): Castelfranco Emilia (4ª condotta).

Copia del presente decreto sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 3 ottobre 1955

Il prefetto: Memmo

(5358)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 8622 del 6 aprile 1954, con il quale venne bandito il concorso per le condotte mediche di Pisticci (Bosco Salice) terza condotta e San Giorgio Lucano, vacanti al 30 novembre 1953;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.44/9458 in data 26 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 135 del 14 giugno 1955, di costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti la regolarità del procedimento del concorso nonchè i verbali predisposti dalla Commissione predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso in premessa indicato:

1. Gerardi Salvatore di Domenico	punti	55,366	su 100
2. Gerardi Michele di Domenico	»	54,982	»
3. D'Alessandro Emilio di Francesco	»	53,763	»
4. Caforio Romolo di Pietro	»	52,07	»
5. Di Riso Pietro di Vincenzo	»	49,337	»
6. Lapadula Giovanni di Michele	»	49,178	»
7. Onorati Emilio fu Giuseppe	»	48,403	»
8. Guido Mario di Francesco	»	47,548	»
9. Faillace Francesco di Ferdinando	»	47,329	»
10. Pastano Pasquale fu Rocco	»	46,151	»
11. Lacerenza Gennaro di Giuseppe	»	44,957	»
12. Taddonio Tommaso di Michele	»	43,199	»
13. De Brizio Angiolino di Pietro	»	42,480	»
14. Agneta Giovanni Maria di Giuseppe	»	41,431	»
15. Bruno Domenico di Pietro	»	40,500	»
16. Fusaro Raffaele di Pasquale	»	36,540	»
17. Lapadula Raffaele fu Gabriele	»	35,954	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 26 settembre 1955

Il prefetto: RIGUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 8622 del 6 aprile 1954, con il quale venne bandito il concorso per le condotte mediche di Pisticci (Bosco Salice) terza condotta e San Giorgio Lucano, vacanti al 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto n. 25925 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Gerardi Salvatore di Domenico: San Giorgio Lucano;

2) Gerardi Michele di Domenico: Pisticci (Bosco Salice) terza condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 26 settembre 1955

Il prefetto: RIGUCCI

(5431)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto n. 18048-III in data 19 luglio 1955, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 18049 in data 19 luglio 1955, con il quale il dott. Vittorio Antonioli è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Castello Tesino;

Vista la lettera in data 21 settembre 1955, con il quale il dott. Vittorio Antonioli ha dichiarato di accettare la nomina a medico condotto di Riva (Varone) e che, pertanto, deve considerarsi rinunciatario al posto di cui sopra;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione della condotta resasi vacante;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

A modifica del decreto n. 18049-III, di cui in premessa, il dott. Angelo Attinà fu Salvatore è dichiarato vincitore della condotta medica di Castello Tesino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato del Governo e a quello del comune di Castello Tesino.

Trento, addì 30 settembre 1955

Il Commissario del Governo
BISIA

(5362)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.